SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2523

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MARINI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2003

Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale intende affrontare il problema dell'ingovernabilità e dell'instabilità politica, cioè dell'incapacità cronica per il nostro Paese di avere, per tutta la durata della legislatura, lo stesso governo, figlio del mandato elettorale; un esecutivo forte e stabile, capace di portare a termine il programma con il quale si è presentato ed è stato eletto dal corpo elettorale.

In ragione di ciò, quindi, la nostra proposta punta a modificare da un lato la forma di governo, sul solco di una democrazia sempre più efficiente sul modello britannico senza cancellare i caratteri propri e coessenziali sui quali si è fondata la Costituzione del 1948, e, dall'altro, mira ad introdurre una miglior ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento, così come è previsto nella Costituzione francese, innestando anche nella nostra Costituzione una più chiara divisione tra legge e regolamento, in modo tale da rendere il Governo realmente capace di portare a termine il suo programma, perchè più ricco degli strumenti, e il Parlamento, capace di utilizzare meglio il suo potere di legiferare e di controllare l'operato dell'esecutivo. Pertanto, in sintesi, proprio per mantenere la nostra democrazia nell'alveo delle forme di governo parlamentari impedendo qualsiasi deriva di tipo presidenzialistico che, ormai sempre più spesso, sembra aleggiare nei dibattiti ma anche nelle proposte di riforma presentate all'interno degli schieramenti politici, prevediamo:

a) l'obbligo di render noto preventivamente agli elettori il nome del candidato alla guida del Governo;

- b) la nomina del Primo ministro «sulla base dei dati elettorali»;
- c) la possibilità del Primo ministro di proporre al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei Ministri;
- *d)* la possibilità del Primo ministro di proporre al Capo dello Stato lo scioglimento anticipato delle Camere;
- e) il divieto di sfiduciare il Primo Ministro o di rimuoverlo dall'incarico senza procedere contestualmente alla scelta del suo successore (cosiddetta sfiducia costruttiva).

L'ultimo tassello della nostra proposta riguarda la modifica del sistema elettorale, inserita nella norma transitoria finale. Siamo consapevoli infatti che molta parte dell'attuale instabilità politica è figlia dell'incerto sistema elettorale maggioritario che, nato a seguito dei referendum elettorali del 1993, pare aver contribuito più a frammentare il sistema partitico, moltiplicando il numero degli stessi partiti, provocando quindi più instabilità e inefficienza, piuttosto che a raggiungere i benefici che una democrazia governante secondo il modello Westminster raccoglie in sè. In ragione di ciò, in questo disegno di legge costituzionale si propone di modificare il sistema elettorale, adottando - anche per le elezioni nazionali – il sistema elettorale previsto per le elezioni provinciali, il cosiddetto «Tatarellum». Esso infatti si presenta più razionale, in quanto consente a tutte le forze politiche di sentirsi rappresentate, e al tempo stesso si non perdere efficienza, in quanto garantisce comunque, una chiara imputazione, attraverso il premio di maggioranza, di chi governa.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Art. 2.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri. Il Primo Ministro è il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo Ministro in carica.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca i Ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere».

Art. 3.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo Ministro deve avere la fiducia delle Camere. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma del Governo. I due rami del Parlamento votano la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo Ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento non prima di tre giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato delle Camere, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo Ministro da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La legge è votata dalle due Camere che, collettivamente, esercitano la funzione legislativa.

La legge stabilisce le norme concernenti:

- a) i diritti civici e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; le prestazioni imposte dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;
- b) la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e le donazioni;
- c) la definizione dei crimini e dei delitti nonchè delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;
- d) la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce anche le norme concernenti:

- a) il regime elettorale delle Camere;
- b) la creazione di categorie di enti pubblici;
- c) le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;
- c) le nazionalizzazioni di imprese ed i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

- *a)* dell'organizzazione generale della difesa nazionale;
 - b) dell'insegnamento;
- c) del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;
- *d)* del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti dalla legge.

Rientrano altresì in questo articolo tutte le materie coperte da riserva di legge».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. – Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare».

Art. 6.

1. Dopo la XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è inserita la seguente:

«XVII-bis. – A decorrere dall'inizio della XV Legislatura, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e fino all'adeguamento conseguente della legislazione elettorale nazionale, si prevede di adottare il sistema elettorale così come previsto dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni».